Sent. n. 21/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi	CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco	LOTITO	Consigliere
dr.ssa	Maria Gabriella	DODARO	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9292 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

1. Alexandra MALFA (MLFLND89R46F839X), nata a Napoli il 6 ottobre 1989, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Gesuele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 228 (pec: salvatoregesuele@avvocatinapoli.legalmail.it) giusta procura speciale rilasciata in data 08.04.2026;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il magistrato relatore Maria Gabriella Dodaro, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Andrea Luberti, nonché l'Avv. Salvatore Gesuele per il convenuto, che hanno concluso come da

verbale di udienza;

premesso in

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 9 dicembre 2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Signora Alexandra Malfa, a seguito della trasmissione alla Procura erariale di un'informativa della Guardia di finanza, Tenenza di Viggiano, relativa ad una fattispecie di indebita fruizione di contributi pubblici volti ad attenuare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza pandemica COVID – 19 da parte della ditta individuale Alexandra Malfa.

In particolare, la Procura attrice ha dedotto che:

i) con deliberazione di Giunta comunale del 12 maggio 2020, n. 93, il Comune di Viggiano aveva approvato uno schema di avviso pubblico finalizzato alla corresponsione di un bonus *una tantum* per le imprese artigiane per attenuare le conseguenze finanziarie negative dell'emergenza pandemica in atto;

ii) l'odierna convenuta, nel partecipare al bando, si era impegnata a protrarre la propria attività per almeno sei mesi dopo la concessione del contributo, a pena di restituzione;

iii) con determinazione dirigenziale n 868 del 11 agosto 2020, l'odierna convenuta era stata inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto per la complessiva somma di € 2.000,00;

iv) tuttavia, la ditta della convenuta era poi cessata in data 31 dicembre 2020 e, dunque, prima del previsto semestre in cui avrebbe dovuto protrarre la propria attività.

La Procura ha quindi evidenziato che sussistono tutti i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile e, in particolare:

i) il rapporto di servizio in considerazione della fruizione di contribuzioni pubblicistiche finalizzate al ristoro di attività imprenditoriali e dunque finalizzate al mantenimento del tessuto economico locale;

ii) l'antigiuridicità della condotta avendo la convenuta violato precetti giuridici e, in particolare, avendo disatteso l'obbligo di proseguire la propria attività imprenditoriale;

iii) il danno erariale, quantificabile nella misura di euro 2.000,00, pari al contributo indebitamente fruito;

iv) il nesso causale tra la condotta ed il danno poiché la contrarietà della condotta agli obblighi assunti ha determinato il lamentato danno erariale, essendo le risorse volte a preservare il tessuto imprenditoriale locale;

v) l'elemento soggettivo del dolo emergente nella coscienza e volontà della condotta e nella volontaria causazione del danno, quantomeno nella forma di prefigurazione e accettazione del possibile verificarsi dell'evento lesivo da parte della convenuta.

In conclusione, la Procura ha chiesto la condanna della Sig.ra Alexandra Malfa al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in favore del Comune di Viggiano.

2. Fissata per la discussione l'udienza del 14 aprile 2026, la citazione ed il pedissequo **decreto presidenziale di fissazione d'udienza** sono stati notificati alla convenuta mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con plico raccomandata A/R n. 392266085116 in data 10.12.2025.

3. Con **comparsa di costituzione per la Signora Alexandra Malfa** depositata in data 9 aprile 2026, l'avv. Salvatore Gesuele ha dedotto ed eccepito quanto segue:

i) in data 31 dicembre 2020 la ditta individuale intestata alla convenuta è cessata proprio in ragione della grave crisi provocata dall'epidemia covid che non ha consentito il proseguimento dell'attività sociale;

ii) in data 17 aprile 2025, la Guardia di Finanza - Tenenza di Viggiano, ha notificato alla convenuta verbale di accertamento e notificazione in cui si contestava la violazione dell'art. 316 ter c.p. e si intimava il pagamento dell'importo di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria;

iii) successivamente, in data 4 luglio 2025, il Comune di Viggiano ha sollecitato la restituzione integrale della somma indebitamente percepita;

iv) con F24 del 03 giugno 2025, tuttavia, la convenuta aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto;

v) la restituzione integrale delle somme percepite è stata confermata dal Comune di Viggiano con attestazione prot. n. 5027/2026;

vi) nessun dolo ha caratterizzato il comportamento della convenuta che si è trovata a dovere chiudere la propria attività in ragione della grave crisi arrecata dalla pandemia covid e che non ha mai avuto alcuna intenzione di arrecare un danno alla PA.

Alla luce di tutto quanto sopra, la convenuta ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.

4. Alla **pubblica udienza del 14 aprile 2026,** udito il magistrato relatore, il Pubblico Ministero si è rimesso al Collegio per la valutazione dei documenti

allegati alla memoria di costituzione ai fini della declaratoria di cessata della materia del contendere, chiedendo la pronuncia delle spese a carico della parte convenuta. L'Avv. Gesuele - ribadita la buona fede della propria assistita e la circostanza che la cessazione dell'attività non è stata determinata da una scelta volontaria bensì dalle stesse conseguenze della pandemia Covid - ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere alla luce della integrale restituzione della somma contestata, con compensazione delle spese. Al termine della discussione, il giudizio è stato riservato per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, si fa presente che **sussiste la giurisdizione della Corte die conti** in materia di indebito percepimento di contributi pubblici erogati alle imprese per far fronte alla situazione emergenziale verificatasi a seguito della pandemia Covid - 19.

Non si tratta di contributi erogati a meri fini solidaristici, bensì di "*provvidenza che mira a consentire la continuità operativa e/o il mantenimento sul mercato dei soggetti, all'uopo individuati, operanti nei settori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia, quale condizione indispensabile per la salvaguardia del tessuto produttivo del Paese*" (cfr. Seconda Sezione Centrale Appello sent. n. 55/2026 che richiama, tra le altre, Corte conti, Sez. giur. Toscana n. 107/2024, sez. giur. Emilia-Romagna n. 29/2024; Sez. giur. Liguria n. 97/2024).

In particolare, la provvidenza oggetto del presente giudizio, analogamente ad altre erogate in favore delle imprese a seguito della pandemia Covid-19, fa fronte all'esigenza di "…*contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto sul tessuto socioeconomico nazionale*"

(così testualmente, Corte conti, Sez. II App. n. 200/2024).

Conformemente a quanto statuito di recente dalla Seconda Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, deve escludersi dunque la natura meramente solidaristica del contributo qui in rilievo ed affermare che le erogazioni previste a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia Covid abbiano la funzione "preminente del perseguimento di un interesse generale, il quale, travalicando la posizione del singolo beneficiario della misura, si identica, con ogni evidenza, nella salvaguardia dell'intero tessuto socio- economico nazionale e degli stessi livelli occupazionali, registrati in epoca antecedente all'emergenza epidemiologica" (così Sez. II Appello, sent. 55/2026, sul punto conforme a sent. 58/2026).

Peraltro, nel caso in esame deve escludersi la mera finalità solidaristica del contributo, trattandosi di un bando comunale che mirava espressamente a "*favorire la creazione di imprese*"… alla "*promozione dell'occupazione nei diversi settori produttivi e nei servizi*"…alla "*valorizzazione turistica unitaria del territorio comunale*"… alla "*qualificazione e riuso del centro storico*" e alla "*realizzazione di progetti urbani sostenibili*" (cfr. premesse delibera di Giunta n. 93/2020 del Comune di Viggiano).

Alla luce della giurisprudenza citata e delle particolari finalità perseguite dall'ente erogatore del contributo oggetto di causa, deve quindi affermarsi la giurisdizione di questo Giudice e la sussistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto privato che percepisce il contributo ed il Comune che lo ha erogato.

2. Precisata la sussistenza della giurisdizione della Corte di conti, **il Collegio è quindi chiamato a valutare il merito della domanda** proposta.

Risulta *ex actis* che la materia del contendere è ormai cessata.

Risulta, infatti, dagli atti prodotti dalla convenuta che:

i) in data 3 giugno 2025 essa convenuta ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di cui al "verbale n. PZ109727/2025 del 17.04.2025" erogata nella misura di euro 2.000,00 (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta);

ii) con attestazione prot. n. 5027/2026 del 08 aprile 2026 (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), il Comune di Viggiano ha confermato il pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.192,83, effettuato in data 2 aprile 2026 dalla convenuta.

Dunque, è incontestato che è avvenuta la restituzione delle somme indebitamente percepite ed il pagamento delle sanzioni erogate. Tuttavia, la restituzione delle somme indebitamente percepite è stata effettuata solo in data 2 aprile 2026 e dunque solo dopo la richiesta di restituzione integrale delle somme da parte del Comune di Viggiano (richiesta del 4 luglio 2025 – cfr. all. 5 del fascicolo della convenuta) e finanche dopo il deposito dell'atto di citazione (depositato in data 9 dicembre 2025 e portato alla notifica in data 10 dicembre 2025, con attestazione di avvenuta notificazione del 27 dicembre 2025).

3. Alla luce di quanto sopra, **deve essere dichiarata cessata la materia del contendere**, ma occorre valutare la soccombenza virtuale ai fini dell'eventuale addebito delle **spese di giustizia**.

Orbene, a tal riguardo, deve evidenziarsi che è indiscusso che la convenuta dovese restituire le somme percepite a titolo di contributo poiché si era espressamente impegnata a protrarre la propria attività per almeno sei mesi dopo la concessione del contributo ed a "*a perseguire il fine dell'amministrazione di sviluppo ed investimento sul territorio*" e, invece, pur avendo percepito il

contributo in data 11 agosto 2020, ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2020. Analogamente, deve ritenersi sussistente l'elemento psicologico del dolo o, quantomeno della colpa grave, essendo chiaramente stabilito nel bando che l'attività di impresa doveva protrarsi per almeno sei mesi ed avendo la convenuta scelto scientemente e deliberatamente di cessare prima del prescritto semestre la propria attività. Parimenti sussistente è il nesso causale tra la condotta contestata ed il danno erariale, in quanto le somme erogate per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa sono state beneficiate da un soggetto che ha cessato la propria attività di impresa, non consentendo dunque il perseguimento dell'attività pubblicistica perseguita.

Pertanto, ai soli fini della condanna al pagamento delle spese di giudizio deve ritenersi sussistente la soccombenza virtuale della convenuta. Infatti, fermo restando che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione (anche volendo ritenere tale la condotta processuale), va evidenziato che il pagamento del dovuto è avvenuto solo dopo il deposito della citazione. Di conseguenza, l**e spese di giustizia seguono la soccombenza virtuale** e sono liquidate come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) dichiara cessata la materia del contendere;

b) condanna alle spese che sono liquidate come da nota segretariale a margine.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026.

L'estensore — Il Presidente

f.to digitalmente — f.to digitalmente

(Maria Gabriella DODARO) (Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2026

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE